

## COMUNE DI FORINO

# Regolamento dell'albo comunale delle Associazioni e per la concessione di benefici per l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune

---

(Art.12 Legge 7 agosto 1990 n.241 art.10 comma 3- D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267-  
art.45 comma 4 dello Statuto Comunale)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10 marzo 2015

# TITOLO I

## ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

### Art.1 FINALITÀ E OGGETTO

Il Comune di Forino, in attuazione dell'art. 45 dello Statuto Comunale riconosce e promuove il pluralismo associativo per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle Associazioni, ne rispetta l'autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Nella garanzia della massima democraticità sono considerate Associazioni ai fini del presente Regolamento i gruppi, i comitati e le organizzazioni che perseguono i fini individuati nel comma 1 del presente articolo, che non perseguono finalità di lucro e non ripartiscono utili ai soci e che non fanno parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito.

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, fondazioni, istituzioni, comitati, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale della collettività locale, nonché a valorizzare le risorse territoriali ed ambientali.

### Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Forino l'Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più finalità di cui all'art. 1 e che rispettano i requisiti di cui all'art. 1 comma 3.

L'albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

- a) tutela ambientale, della fauna e protezione civile;
- b) attività culturali, storia e tradizioni, istruzione e informazione;
- c) combattentistica e d'arma;
- d) attività ricreative e sportive dilettantistiche;
- e) attività socio-sanitarie;
- f) tutela e sviluppo del territorio;
- g) turismo;
- h) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;

- i) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- j) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge l'iscrizione all'Albo Comunale è condizione necessaria per stipulare Convenzioni con il Comune e per usufruire di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.

L'Albo Comunale delle Associazioni è tenuto presso l'Ufficio del Segretario Comunale.

Il Sindaco, con proprio atto, indica agli assessori di riferimento e le competenze per ogni specifica area tematica.

### Art.3

#### REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni devono:

- a) essere regolarmente costituite ai fini fiscali e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi dello Stato;
- b) essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- c) svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- d) essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che riportino espressamente:
  - i. la denominazione;
  - ii. l'oggetto sociale;
  - iii. la sede;
  - iv. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
  - v. l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
  - vi. lo scopo di natura ideale e non economica;
  - vii. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - viii. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
  - ix. l'obbligo di redazione di bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
  - x. le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- e) avere sede in Forino ed svolgere la propria attività nel territorio comunale oppure essere associazioni di carattere nazionale, regionale o provinciale che, tramite una loro sede/sezione locale, svolgono attività nell'ambito del territorio comunale;
- f) essere regolarmente costituite ed in possesso del codice fiscale / partita IVA alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui si presenta la domanda di iscrizione.

Non possono essere iscritti nell'albo:

- 1) i partiti politici;

- 2) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

#### **Art.4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

L'iscrizione all'albo comunale è gratuita e avviene mediante presentazione della domanda – secondo il modello predisposto dal Comune – indirizzata al Sindaco, firmata dal legale rappresentante dell'associazione.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

L'iscrizione all'Albo Comunale, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio del Segretario Comunale cui segue la determinazione del Responsabile del procedimento, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo del Comune dell'istanza e della documentazione a corredo. Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile del procedimento, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ne richiede la integrazione ed il termine di 30 giorni per l'iscrizione decorre dalla data di acquisizione della documentazione completa. Nel caso in cui la documentazione non pervenga al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e la richiesta di iscrizione all'albo comunale si considererà respinta.

L'ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa.

Nella domanda di iscrizione redatta in carta semplice secondo il modello predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200, deve essere indicato:

- a) il nominativo del presidente o del legale rappresentante dell'Associazione con l'indicazione dei rispettivi recapiti;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche statutarie;
- c) l'area tematica di attività di cui all'art. 2;
- d) la sede dell'Associazione;
- e) il codice fiscale dell'Associazione e l'anno di costituzione;
- f) l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale sito Internet;
- g) elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali dell'Associazione con l'indicazione della loro destinazione;
- h) l'espressa dichiarazione di operare sul territorio comunale.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 2) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sull'eventuale attività svolta nell'ultimo anno e sulla programmazione futura;
- 3) Copia dello Statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione/affiliazione ad Associazioni o Enti di rilevanza nazionale e/o iscritte all'albo regionale (solo per le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale);
- 4) copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato se esistente, con esclusione delle associazioni nate l'anno precedente alla presentazione della domanda;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'autenticità della documentazione presentata in copia;
- 6) documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione che sottoscrive l'istanza.

#### Art.5 REVISIONE DELL'ALBO

L'iscrizione all'Albo comunale ha carattere annuale. A partire dal 01 gennaio e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le associazioni iscritte che intendano rinnovare l'iscrizione devono inoltrare al Sindaco:

- a) domanda di rinnovo riportante una dichiarazione nella quale si attesti che l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali sono rimaste invariate, oppure, in caso contrario, la descrizione dettagliata attestante le variazioni intervenute;
- b) eventuale copia della documentazione variata;
- c) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- d) il bilancio annuale con l'indicazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate acquisite;
- e) autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

Non è ammesso il rinnovo tacito. L'ufficio di segreteria non darà alcuna comunicazione della scadenza alle associazioni, per le quali in caso di mancato rinnovo entro il termine perentorio del 31 marzo, verrà avviata procedura di cancellazione dall'Albo comunale secondo le modalità di cui al seguente art. 6 comma 2.

Le associazioni che non eseguono il rinnovo entro i termini previsti dal presente regolamento e cancellate dall'albo potranno presentare nuovamente domanda d'iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 4 nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello di avvenuta cancellazione.

Ogni Associazione iscritta nell'albo si impegna a comunicare al Sindaco le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento di sede e la deliberazione di scioglimento. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dall'evento.

Il mancato inoltro al Sindaco di tale comunicazione comporterà la cancellazione dall'albo comunale.

#### **Art.6** **CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- a) su richiesta da parte della stessa Associazione allegando verbale dell'assemblea;
- b) in caso di provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 3 o per grave negligenza o mala fede nell'utilizzo di eventuali sostegni concessi di cui all'art. 13;
- c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 5;
- d) cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.

La cancellazione dall'albo delle Associazioni avviene mediante determinazione del responsabile del procedimento. Il provvedimento sarà preceduto da comunicazione di avvio del procedimento notificata a mezzo messo comunale o posta elettronica certificata. L'associazione potrà opporsi al provvedimento di cancellazione presentando, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica di avvio del procedimento, la documentazione necessaria a comprovare la permanenza dei requisiti di iscrizione all'albo o, in caso di cancellazione per mancato rinnovo entro il termine del 31 marzo, domanda di rinnovo secondo le modalità di cui all'art. 5. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della notifica di avvio del procedimento, in mancanza di formale e motivata opposizione da parte dell'associazione, la cancellazione dall'albo diviene esecutiva.

La cancellazione dall'albo comunale comporta la risoluzione di eventuali convenzioni in atto con la cessazione immediata di eventuali benefici e/o agevolazioni concesse dall'Amministrazione comunale. La cancellazione dall'albo comporta altresì la restituzione di tutti i beni mobili ed immobili messi a disposizione dall'Amministrazione a titolo di benefici e/o agevolazioni nel termine di 60 giorni a partire dalla data di notifica di avvenuta cancellazione.

#### **Art.7** **PUBBLICITÀ**

L'Ufficio di Segreteria è incaricato della tenuta dell'albo comunale delle associazioni e provvede annualmente, entro il 30 aprile, all'aggiornamento e alla sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Forino ([www.comune.forino.av.gov.it](http://www.comune.forino.av.gov.it)).

Il registro dell'Albo riporterà l'elenco delle Associazioni iscritte con indicazione dell'anno di prima iscrizione. Nel caso di cancellazioni e successive nuove iscrizioni di una medesima

associazione, nel registro saranno riportate, oltre alla data di prima iscrizione, le date di cancellazione e delle successive nuove iscrizioni. Nel registro sarà altresì riportata l'indicazione dei benefici ottenuti nell'anno precedente, quali: utilizzo di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro.

Tutti i benefici, quali utilizzo di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro, autorizzazioni, concessi alle associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Forino ([www.comune.forino.av.gov.it](http://www.comune.forino.av.gov.it))

## **TITOLO II PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art.8 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

Ogni associazione, per il tramite dell'organismo preposto, può rivolgere all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte.

### **Art.9 Il portavoce**

L'Associazione si rapporta all'Amministrazione comunale attraverso un suo portavoce.

Il portavoce deve essere indicato all'atto dell'iscrizione dell'Associazione all'Albo.

Il portavoce può partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari per le materie pertinenti, su invito del presidente della commissione, senza diritto di voto.

Qualora più Associazioni organizzino comunemente una stessa manifestazione, le stesse indicheranno un proprio portavoce per i rapporti con l'Amministrazione.

## **TITOLO III DIRITTI E OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI. SOSTEGNI ECONOMICI**

### **Art.10 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti indicati dallo Statuto comunale.

## **Art.11** **FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO**

Le attività delle associazioni possono essere svolte:

- in autonomia;
- in collaborazione con il Comune;
- con il patrocinio del Comune.

Il Comune, qualora ne riscontrasse la rilevanza sociale, culturale, artistica, ricreativa, scientifica, ambientale, turistica e sportiva, potrà sostenere le attività di cui sopra attraverso:

- a) erogazioni di contributi in denaro, nei limiti delle risorse del bilancio;
- b) fornitura di prestazione e/o servizi;
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.

L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.

L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni per l'anno in corso è titolo obbligatorio per richiedere l'erogazione delle forme di sostegno ad attività ordinarie, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari, per il riconoscimento del patrocinio dell'ente, per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali, per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti l'associazione e per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

## **Art.12** **CONVENZIONI**

Il Comune potrà stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo comunale per lo svolgimento in collaborazione di attività continuative tendenti al raggiungimento di finalità comuni nell'interesse della collettività.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nel redigere le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere i seguenti elementi essenziali:



- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune e gli obblighi delle parti contraenti;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
- l'obbligo di presentare una relazione annuale sull'attività svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente.

### **Art.13 PATROCINIO**

Si intende per patrocinio il sostegno, con utilizzo di immagine, a un'iniziativa cui l'Amministrazione dia la propria adesione in linea generale.

La domanda di patrocinio va indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'evento per cui si richiede il patrocinio e deve essere accompagnata da una relazione sintetica che espliciti la natura, le finalità e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, l'impatto sulla comunità locale e su altri contesti e i principali strumenti utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Sono potenziali soggetti beneficiari di patrocinio, oltre alle associazioni, i comitati e le fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio ed altri organismi no profit che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

Il patrocinio è autorizzato dal Sindaco con lettera scritta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni precise per l'utilizzo dello stemma del Comune negli strumenti comunicativi di cui l'iniziativa dovesse eventualmente servirsi.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

### **Art. 14 PATROCINIO CON CONTRIBUTO**

Il patrocinio con contributo consiste nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno di iniziative a carattere straordinario promosse dall'Associazione richiedente – così come

intese nel co. 3 dell'Art. 1 - secondo le modalità di cui agli art. 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento.

La richiesta dovrà pervenire al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione sull'iniziativa programmata, nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Associazione intende perseguire e la capacità di promozione civile, sociale, culturale, storica, artistica, scientifica, ambientale ricreativa, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale e del territorio;
- b) dettagliata previsione della spesa totale con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende far fronte per la restante quota non richiesta all'amministrazione;
- c) una stima e la destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'iniziativa.

La Giunta comunale adotterà le proprie determinazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando anche l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste la Giunta comunale si riserva di assegnare il contributo a quell'iniziativa che ritiene, a propria discrezione, più idonea a realizzare i fini di cui al comma 1 dell'art.1 del presente Regolamento.

#### **Art.15**

#### **CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO**

La Giunta Comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) attività complessiva dell'associazione:
  - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
  - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
  - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
  - rilevanza territoriale dell'attività;
  - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
- b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
  - rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
  - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
  - valenza e ripercussione territoriale;

- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:

- l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
- l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

#### **Art.16**

### **RICHIESTA E CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

Le domande devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'attività.

Per i contributi in denaro la giunta può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

#### **Art.17**

### **RENDICONTAZIONE**

Nel termine di 30 giorni dalla conclusione dell'attività, l'associazione dovrà trasmettere al Comune una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e una dettagliata rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.

Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte i giustificativi delle spese sostenute e la documentazione contabile e fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc.). Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia accompagnata da un'autocertificazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, ARTT.46 e SGG che ne attesti la sua conformità alla originale da presentare all'Ufficio Ragioneria. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte dell'Ufficio suindacato costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.

I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

Le somme eventualmente anticipate dall'amministrazione comunale a titolo di acconto ai sensi dell'art. 18 comma 2 ed eventualmente non utilizzate o eccedenti l'effettivo disavanzo di cui al precedente comma o comunque eccedenti il limite dell'80% della spesa complessiva realmente sostenuta di cui all'art. 17 comma 2, dovranno essere restituite all'Amministrazione tramite versamento su bollettino postale conto corrente n. 12958831.

Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

#### **Art.18**

#### **DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro tre mesi dalla concessione del contributo;
- b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere ammesse a finanziamento, a discrezione dell'amministrazione e previa presentazione della rendicontazione e dei relativi giustificativi (fatture, ricevute fiscali, ecc.), le spese sostenute nei limiti dell'art.17, comma 2. Le somme eccedenti eventualmente già erogate a titolo di acconto dovranno essere restituite all'Amministrazione tramite versamento su bollettino postale conto corrente n. 12958831.

#### **Art. 19**

#### **UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE, BENI E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

La concessione in uso agevolato di immobili, strutture, degli spazi pubblici, beni e servizi alle Associazioni costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

La concessione di cui al comma precedente è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune di Forino nei regolamenti Tributarî.

L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni per l'anno in corso è titolo obbligatorio per richiedere ed usufruire di riduzioni delle tariffe tributarie previste nei Regolamenti Comunali.

L'assegnazione avverrà con deliberazione della Giunta comunale a seguito di domanda da parte delle Associazioni interessate - alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere - ed il beneficio economico che ne deriva all'associazione sarà quantificato contestualmente all'adozione della suddetta deliberazione.

La concessione relativa all'occupazione di spazi pubblici ha carattere temporaneo ed è consentita, nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione di manifestazioni e/o eventi di carattere straordinario ed occasionale e per attività ricorrenti delle associazioni previste con cadenza temporale superiore a mesi 3 (trimestrale, semestrale, annuale, ecc.).

L'occupazione degli spazi pubblici concessi non potrà superare la durata prevista nella delibera di approvazione e concessione degli spazi stessi e comunque non potrà essere superiore a giorni 30.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento si applica esclusivamente alle Associazioni di cui al precedente articolo 1.

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione ad associazioni e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;

- d) In tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con esso.

#### **Art. 21**

##### **NORME TRANSITORIE**

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento è in deroga la lettera (g) dell'art. 3.

Per il primo anno il termine di iscrizione si intende stabilito al 30 aprile 2015. †

OK

#### **Art. 22**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso l'Ufficio del Segretario Comunale dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.